

	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.A.	Numero 43	Data 14.04.2005
OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la raccolta della legna secca nell'alveo del fiume Ticino".			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilacinque addi quattordici del mese di aprile alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BERTANI MILENA	Presidente	Presente
2	MAGGIONI MAURIZIO	Vicepresidente	Presente
3	BERTOJA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
4	BRUNI SANDRO	Consigliere	Presente
5	CASATI SERGIO	Consigliere	Presente
6	DONDI LEVIS	Consigliere	Presente
7	FILONI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
8	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
9	MUSANTE CESARE	Consigliere	Presente

Presiede la Sig.ra Milena Bertani, Presidente del Consorzio.

Svolge le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 29 comma 3 dello statuto consortile, il Direttore Dr. Dario Furlanetto.

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la raccolta della legna secca nell'alveo del fiume Ticino"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rilevato che con D.G.R. 2.8.2001 n.7/5983, la Regione Lombardia ha approvato la "Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino";

Rilevato che con D.C.R. 26.11.2003 n. VII/919 la Regione Lombardia ha approvato il "Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino";

Rilevato che, ai sensi dell'art.18.3 della suddetta Variante, nonché ai sensi dell'art.15.3.1 del suddetto P.T.C., è previsto che il Parco rediga appositi Regolamenti, localizzando e graduando i divieti e disciplinando le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco;

Udita l'odierna relazione del Direttore del Parco, Dott. Dario Furlanetto, dalla quale emerge la necessità di approvare un "Regolamento per la raccolta della legna secca nell'alveo del fiume Ticino";

Vista la bozza del suddetto Regolamento, all'uopo predisposta dagli uffici del Consorzio e ritenutola meritevole di approvazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, allegati ai presente atto ai sensi dell'art.49 1° comma D.Lvo 267/2000

Richiamate le vigenti disposizioni di legge.

A voti unanimi palesi

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati:

- 1) di approvare ai sensi dell'art.18 delle N.d. A. della variante al Piano Territoriale di Coordinamento l'allegato "Regolamento per la raccolta della legna secca nell'alveo del fiume Ticino".
- 2) di dare mandato al Direttore di porre in essere la procedura all'uopo prevista dal Titolo III della vigente Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, affinché le prescrizioni contenute nell'allegato Regolamento entrino con ogni urgenza ed a pieno titolo in vigore nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Quindi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

stante l'urgenza di provvedere in merito, a voti unanimi e palesi

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 4°
comma D.Lvo n.267/2000

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DELLA LEGNA SECCA NELL'ALVEO DEL FIUME
TICINO, DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO**

IL DIRETTORE
DARIO FURLANETTO

IL PRESIDENTE
(MILENA BERTANI)

CONSORZIO PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione
C.D.A n° 43 del 14.06.05

Art. 1 : Oggetto della normativa e campo di applicazione

- 1) Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo ai sensi dell'art.18.3 della D.G.R. 2.8.2001 n.7/5983, "Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino", laddove è previsto che il Parco rediga appositi Regolamenti, localizzando e graduando i divieti e disciplinando le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco, nonché ai sensi degli articoli 11 e 22 comma 1 della Legge 394/91
- 2) Ai sensi dell'art.927 del C.C., l'Autorità competente all'applicazione del presente Regolamento è individuata nel Sindaco del Comune nel quale ricade il territorio oggetto di intervento.

Art.2 : Divieti

E' fatto assoluto divieto di rimuovere, asportare o manomettere tronchi e rami d'albero insistenti nell'alveo del fiume Ticino nei seguenti casi:

- a) in tutti i tratti sommersi dalle acque del fiume e di lanche e rami ad esso collegate;
- b) dal 1 marzo al 30 agosto;
- c) nei tratti di fiume compresi nel seguente elenco:
 - 1) dal ponte di Boffalora Sopra Ticino (MI) all'immissione del Ramo Delizia nel Ticino (meglio evidenziata dalla linea elettrica ad alta tensione che attraversa il fiume tra i Comuni di Robecco sul Naviglio-MI- e Cerano- NO-);
 - 2) negli alvei adiacenti alle zone di Riserva Integrale - zona "A";
- d) esemplari di dimensioni superiori a un metro di diametro;
- e) esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;

Art.3 : Permessi di raccolta legna

L'asportazione di legname dovrà avvenire con imbarcazioni o attraverso l'utilizzo di mezzi gommati, quali trattori e carri agricoli; in questo caso si fa divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno di aree boscate.

L'autorizzazione, che avrà validità annuale ad esclusione del periodo di divieto fissato dal precedente art. 2 1° c. lett. b), verrà rilasciata dal Sindaco del Comune nel quale ricade l'intervento secondo le seguenti modalità:

- a) il Sindaco raccoglie le domande pervenute provvedendo alle relative autorizzazioni. La quantità pro-capite di legname assegnata è stabilita in 50 quintali per ogni stagione di raccolta;
- b) il Sindaco invia l'elenco delle autorizzazioni al Direttore del Parco del Ticino. Nell'autorizzazione dovrà essere riportato il numero di targa dei mezzi agricoli impiegati. Il Direttore del Parco provvederà a secondo delle effettive necessità al rilascio di pass provvisori;
- c) in caso di esecuzione difforme dei lavori, il Sindaco procederà alla revoca della autorizzazione (anche su segnalazione del Parco; nei casi più gravi il Direttore del Parco procederà, tramite il personale Guardia Parco, all'individuazione dei danni ambientali commessi e alla verbalizzazione delle infrazioni).

Sono esenti dalla autorizzazione quanti raccolgono legname a scopo artistico (radici, tronchi e rami da scolpire, ecc.) purché tale raccolta avvenga con esemplari di peso inferiore ai 20 Kg. e senza l'uso di mezzi meccanici (motoseghe, ecc.).

Atr.4 : Limitazione e regolamentazione della raccolta

Le persone che raccolgono la legna dovranno rispettare le seguenti condizioni che il Sindaco dovrà riportare in calce alle autorizzazioni rilasciate:

- a) divieto di apertura di nuovi accessi all'interno di aree boscate;
- b) divieto allo spostamento di materiale ghiaioso per l'effettuazione di piste;
- c) divieto alla formazione di depositi di legname;
- d) divieto all'abbandono di ramaglie sul greto del fiume o sulle sponde;
- e) divieto di danneggiamento della vegetazione arborea e arbustiva presente sui ghiaioni, con particolare riferimento alle aree laddove la colonizzazione è già in atto con formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) divieto di utilizzo per la raccolta di bracci meccanici (ragni).

Art.5 : Recupero legname a fini idrogeologici

Nel caso di piene straordinarie che abbiano causato l'accumulo di materiale legnoso in vicinanza di infrastrutture quali ponti stradali o autostradali, ponti ferroviari, oleodotti, metanodotti, che possano di conseguenza provocare danni alle strutture stesse ostacolando il passaggio dell'acqua, è possibile il recupero del materiale secondo le modalità già previste dal precedente art.3 anche nei tratti di fiume oggetto di divieto ai sensi del precedente art.2. In questo caso il Sindaco dovrà segnalare tempestivamente al Parco la situazione di pericolo e procedere all'emissione di Ordinanza per l'effettuazione dei lavori in deroga ai divieti di cui sopra.

Art.6 : Vigilanza e Sanzioni

- a) La vigilanza sul rispetto di quanto previsto del presente Regolamento è esercitata dal personale Guardia Parco dipendente del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, nonché dalle Forze dell'Ordine e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.
- b) Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli art.28, 29 e 30 della L.R. 30.11.1983 n.86 e successive

modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici e dalla L. 06.12.1991 n.394.



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
VIA ISONZO 1 - 20013 MAGENTA FRAZ. PONTE VECCHIO (MI)

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione C.d.A. n° del

OGGETTO: *Approvazione del "Regolamento per la raccolta della legna secca
nell'alveo del fiume Ticino"*

Visto del responsabile del procedimento _____

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario _____

Il Direttore
Dott. Dario Fulianetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario _____

Il Responsabile Settore
Economale e Finanziario
(Dott.ssa Paola Marangoni)

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO Milena Bertani

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Dario Furlanetto

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Magenta, 10 MAG 2005



IL SEGRETARIO
Dr. Dario Furlanetto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione dell'Ufficio Messi del Comune di Magenta si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso

dal 12 MAG 2005 al 27 MAG 2005

Magenta, 31 MAG 2005



IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
DARIO FURLANETTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magenta il 12 MAG 2005 la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, 31 MAG 2005



IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
DARIO FURLANETTO